

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3425-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 2005

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro della giustizia  
col Ministro delle attività produttive  
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
(V. Stampato Camera n. 5571)**

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 maggio 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 maggio 2005*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
Disegno di legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in titolo è volto ad autorizzare l'adesione al Protocollo alla Convenzione Internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento. Tale risarcimento, determinato dalle navi che trasportano idrocarburi, è disciplinato da due Convenzioni internazionali: la prima è la Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento adottata dall'Organizzazione marittima internazionale; la seconda è la Convenzione internazionale del 1971, decretata con la Convenzione di Bruxelles, che istituisce un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni. L'Italia ha ratificato entrambe queste Convenzioni e i successivi Protocolli. Le due Convenzioni istituiscono un sistema di responsabilità che prevede, da una parte, le responsabilità oggettive del proprietario della nave e, dall'altra, le responsabilità dei destinatari degli idrocarburi che finanziano un Fondo chiamato ad erogare un risarcimento aggiuntivo alle eventuali vittime dell'incidente, qualora il risarcimento dato dal proprietario della nave non copra interamente il danno ricevuto. Il massimale di responsabilità di questo Fondo era fino al 2000 di 203 milioni di dollari. Negli ultimi anni alcuni incidenti, quali quello della *Erika* del 1999 e quello del *Prestige* nel 2000, hanno evidenziato l'urgenza di un aumento sensibile del tetto di risarcimento.

Il Protocollo del 2003 persegue dunque lo scopo di aumentare il massimale previsto dalla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento e dalla Convenzione sulla istituzione del Fondo internazionale, al fine di garantire

alle vittime un pieno risarcimento. Istituisce a tal fine un Fondo complementare.

Il Protocollo si compone di un Preambolo e di 31 articoli. Passando all'illustrazione delle disposizioni più rilevanti dell'Atto, si ricorda anzitutto che il Preambolo afferma che alcuni Stati Parte delle due Convenzioni citate hanno ritenuto necessario stanziare fondi integrativi per il risarcimento dei danni in esse contemplati e dotarsi quindi di un meccanismo complementare al quale gli Stati possono accedere. L'articolo 1 contiene la definizione dei termini utilizzati nel testo del Protocollo.

L'articolo 2 istituisce il Fondo complementare per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento, denominato Fondo complementare internazionale del 2003, stabilisce che in ogni Stato contraente il Fondo è riconosciuto come persona giuridica e riconosce il direttore generale del Fondo come rappresentante legale.

L'articolo 3 circoscrive l'ambito di applicazione del Protocollo a delle fattispecie ben determinate. L'articolo 4 specifica che il Fondo complementare ha lo scopo di risarcire i danni da inquinamento che non hanno potuto essere risarciti perché il danno supera il limite del risarcimento previsto all'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione Fondo del 1992. In proposito, l'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione del 1992 prevedeva un risarcimento massimo di 135 milioni di unità di conto per i danni da inquinamento contemplati dalla Convenzione (lettera *a*) e per i danni dovuti ad inquinamento provocati da un fenomeno di natura eccezionale e inevitabile (lettera *b*). Il paragrafo 2 dello stesso articolo 4 del Protocollo limita l'importo del risarcimento effettuato dal Fondo complementare affinché la somma totale effettiva-

mente pagata a risarcimento del danno, comprensiva del risarcimento corrisposto ai sensi della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 e della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992, non superi i 750 milioni di unità di conto. Ai sensi dell'articolo 5, il Fondo complementare interviene con un versamento solo in via residuale, quando l'assemblea del Fondo del 1992 dichiara che il totale delle richieste ricevibili supera l'ammontare del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione del 1992. L'articolo 6 stabilisce che i diritti di risarcimento nei confronti del Fondo complementare si estinguono solo se si estinguono quelli nei confronti del Fondo del 1992.

L'articolo 7, al paragrafo 1, prevede che le procedure applicabili alle azioni per il risarcimento richiesto al Fondo complementare siano quelle previste dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, della Convenzione del 1992. Sulla base di tali disposizioni, il Fondo non è vincolato da sentenze in cui esso non sia stato parte. Inoltre, quando a seguito di un'azione di risarcimento viene notificata tale azione al Fondo, e se la notifica lascia al Fondo un tempo sufficiente per poter intervenire come parte del procedimento, ogni sentenza definitiva ed esecutiva è opponibile al Fondo stesso, anche se quest'ultimo non è intervenuto nel procedimento.

Il paragrafo 2 dell'articolo 7 prevede la competenza giurisdizionale esclusiva del tribunale competente, ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992, in tutti i casi di azioni di risarcimento per danni da inquinamento nei confronti del Fondo complementare. Il medesimo comma ed il successivo paragrafo 3 disciplinano tuttavia alcune eccezioni a tale criterio.

L'articolo X della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 - richiamato dall'articolo 8, paragrafo 1, del Protocollo in tema di esecutività delle sentenze nei confronti del Fondo complementare - stabilisce

che ogni sentenza pronunciata da un tribunale competente, esecutiva nello Stato di origine e ove non possa più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che non sia stata ottenuta con la frode o che il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e messo quindi in grado di presentare la propria difesa. Il paragrafo 2 dell'articolo 8 del Protocollo, d'altro canto, riconosce a ciascuno Stato contraente la facoltà di «applicare regole diverse per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze», purché questi siano assicurati almeno nella misura di cui al paragrafo 1.

Passando ad illustrare l'articolo 13, questo, al paragrafo 1, reca l'obbligo per gli Stati contraenti di comunicare al direttore del Fondo complementare le informazioni sugli idrocarburi ricevuti ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione del 1992; le comunicazioni trasmesse al direttore del Fondo del 1992 si presumono effettuate anche in virtù del Protocollo in esame. L'articolo 14 stabilisce che, qualora il quantitativo totale degli idrocarburi ricevuti in uno Stato contraente sia inferiore ad un milione di tonnellate (quota minima presunta ai fini del Protocollo in esame), tale Stato assume gli obblighi di qualsiasi soggetto tenuto a contribuire al Fondo complementare in relazione agli idrocarburi ricevuti nel territorio del medesimo Stato. È previsto l'obbligo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, a carico degli Stati, di dare comunicazione al direttore del Fondo qualora all'interno del medesimo Stato non esistano soggetti che, in base ai requisiti fissati dal 10, siano obbligati a contribuire al Fondo. Tale comunicazione, nonché quella da effettuarsi a norma del precedente articolo 13, sono indispensabili ai fini del pagamento del risarcimento per danni da inquinamento. Secondo l'articolo 16, gli organi del Fondo sono l'Assemblea, il segretariato e il direttore che lo presiede. L'articolo rinvia poi, per la definizione ed il funzionamento di tali organi, alla disciplina della Convenzione

del 1992. Gli articoli 19-31 concernono soprattutto le clausole finali del Protocollo: in particolare l'articolo 19 riguarda le modalità che gli Stati - purché già Parti contraenti della Convenzione del 1992 - hanno a disposizione per vincolarsi al Protocollo in esame, aperto alla firma sino alla data del 30 luglio 2004: in caso di ratifica, accettazione, approvazione o adesione successiva, i corrispondenti strumenti verranno depositati presso il Segretario generale, altresì depositario (articolo 30) del protocollo e di eventuali emendamenti.

L'entrata in vigore del Protocollo in esame (articolo 21) è subordinata al consenso definitivo di almeno otto Stati, nonché alla quantità minima complessiva di 450 milioni di tonnellate di idrocarburi ricevute nell'anno precedente dai soggetti tenuti a contribuire al Fondo. Per ciascun altro Stato che si vincolerà successivamente in via definitiva, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento appropriato. Cruciale è l'articolo 28, che disciplina l'eventuale cessazione del Protocollo per il venir meno di determinate condizioni: tuttavia, a norma dell'articolo 29, anche in caso di cessazione del Protocollo, il Fondo continua a liquidare gli indennizzi per incidenti verificatisi prima della cessazione, continuando ad esercitare i propri diritti in materia di contributi in rapporto a detta attività di indennizzo.

Quanto al disegno di legge, si osserva come esso consti di sette articoli. Il primo riguarda l'autorizzazione all'adesione e il secondo l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene gli adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive: i primi sono tenuti a dare informazione al Ministero competente dei quantitativi annuali degli idrocarburi importati. Il Ministero è tenuto ad inviare le informazioni al direttore del Fondo complementare, di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 riguarda le competenze giurisdizionali e stabilisce che le cause promosse per danni derivanti da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza giurisdizionale del territorio in cui si è verificato l'inquinamento. L'articolo 6 prevede delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del maggio del 1978. Si tratta di modifiche di adeguamento formale alle nuove Convenzioni vigenti. Infine, l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione in Assemblea del disegno di legge in esame.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

21 giugno 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CARUSO Antonino)

15 giugno 2005

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

16 giugno 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo i quali i contributi dovuti dai soggetti di cui all'articolo 10 della Convenzione oggetto del provvedimento non sono fiscalmente deducibili e quindi rappresentano un costo che rimane integralmente a carico dei soggetti interessati, esprime parere non ostativo.



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Autorizzazione all'adesione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive)*

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

2. Il Ministero delle attività produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.

## Art. 4.

*(Competenze giurisdizionali)*

1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.

## Art. 5.

*(Sanzioni pecuniarie)*

1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravità.

2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

## Art. 6.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «convenzione sulla responsabilità civile» e: «convenzione sul Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» e: «Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992»;

b) il nono comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14,

16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

## Art. 7.

*(Disposizione finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

## Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



